

REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 02-05-1995

Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 15 del 30 maggio

1995 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4 del 30-05-1995

Indice: Articoli della Legge:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Omessi gli artt. non interessanti l'allevamento amatoriale

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge;

Titolo II

Pianificazione del territorio istituiti per l'incremento della fauna selvatica e per il miglioramento ambientale.

ARTICOLO 19

Allevamenti a scopo ornamentale
per il ripopolamento e alimentare

1. Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre categorie:

- a) allevamenti di selvatici per fini alimentari non utilizzabili per le immissioni in natura;
- b) allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento destinati ad essere liberati in natura;
- c) allevamenti di selvatici per fini amatoriali ed ornamentali non utilizzabili per le immissioni in natura.

2. Nel caso in cui gli allevamenti previsti nel comma 1, lettera a) e c), siano gestiti dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico - sanitaria.

3. Gli allevamenti per fini alimentari di cui alla lettera a) del comma 1 che abbiano carattere di imprenditorialità a scopo commerciale, al di fuori di quelli di cui al comma 2, devono essere autorizzati dalla provincia dietro versamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli allevamenti di selvatici a fini di reintroduzione e/ o ripopolamento di cui al comma 1, lettera b), riguardano esclusivamente specie autoctone mantenute in purezza. Sono autorizzati dalla provincia competente per territorio.

5. Gli allevamenti di selvatici a scopo ornamentale ed amatoriale di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati, ad esclusione di quelli di cui al comma 2, della provincia competente per territorio, per le specie ed il numero di capi sottoindicati:

- a) una coppia di starne;
- b) una coppia di coturnici;
- c) una coppia di pernici rosse;
- d) un gruppo di fagiani costituito da un maschio e

REGIONE LAZIO

tre femmine.

I capi in soprannumero nella fase riproduttiva possono essere utilizzati ai soli scopi alimentari. Sono comunque fatti salvi i richiami previsti nell' articolo 5.

6. I titolari degli allevamenti di fauna selvatica devono tenere apposito registro di allevamento, in cui devono essere annotati il numero dei riproduttori e la loro origine, natalità, mortalità, cessioni, eventi patologici significativi, controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. Essi devono inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché gli animali non possano disperdersi in natura.

7. Negli allevamenti di selvatici di cui al comma 1, lettera b), deve essere mantenuta una densità limitata secondo i rapporti minimo di seguito indicati:

a) fagiano, dai 30 ai 60 giorni: 0,5 mq per capo; oltre i 60 giorni: i 1 mq per capo;

b) pernici, dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;

c) lepri allevate in recinto: 10 mq per capo;

d) ungulati: 1.000 mq di superficie recintata per capo.

8. Il registro di allevamento deve essere vidimato preventivamente dalla provincia competente per territorio.

9. I capi allevati debbono avere un contrassegno inamovibile riportante la dicitura << ripopolamento >>, << alimentare >>, o << ornamentale >> e l' eventuale numero di codice assegnato dalla provincia all' allevamento.

10. I controlli sugli allevamenti sono effettuati dalle province competenti per territorio.

11. Il controllo sanitario dovrà essere eseguito almeno due volte all' anno a cura del servizio veterinario della unità sanitaria locale (USL) competente per territorio.

12. Le autorizzazioni agli allevamenti hanno durata di anni sei e sono rinnovabili.

13. Le eventuali autorizzazioni rilasciate prima dell' entrata in vigore della presente legge a scopo amatoriale e ornamentale nonché gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, sono confermate, compatibilmente con i piani faunistico - venatori, con le modalità del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.